

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 20320 del 23/10/2025 BOLOGNA

Proposta: DPG/2025/20808 del 23/10/2025

Struttura proponente: SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA, GIOVANI
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Oggetto: BANDO PER IL SETTORE DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE (ICC)
APPROVATO CON DGR. N. 1077/2023 E MODIFICATO CON LA DET. N.
15049/2023 LA DGR. N. 1233/2023 IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 1.3.4. DEL PR
FESR 2021-2027: DEFINIZIONE DEI CRITERI INTERPRETATIVI IN MERITO
ALL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI VARIAZIONE DI SEDE PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA
CULTURA, GIOVANI

Firmatario: GIANNI COTTAFIVI in qualità di Responsabile di settore

**Responsabile del
procedimento:** Gianni Cottafavi

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la Deliberazione di Giunta n. 1077 del 26 giugno 2023 con la quale, in attuazione dell'Azione 1.3.4 del PR FESR 2021/2027, è stato approvato un "Bando per il settore delle imprese culturali e creative (ICC)", successivamente modificato con la determinazione n. 15049 del 26/06/2023 e con la Deliberazione di Giunta n. 1233 del 17 luglio 2023;

Visto il bando sopra citato;

Richiamati, in particolare i seguenti paragrafi:

- 3.1, recante "Interventi ammissibili";
- 3.2, recante "Spese ammissibili";
- 8.2.1, recante "Variazioni precedenti alla rendicontazione delle spese";
- 8.2.2, recante "Variazioni successive alla rendicontazione delle spese e antecedenti alla liquidazione dei contributi";
- 8.2.3, recante "Variazioni successive alla liquidazione dei contributi";

Preso atto che il bando citato:

- ha previsto quali interventi agevolabili, i seguenti:
 - interventi innovativi in strutture dedicate a rappresentazioni cinematografiche, teatrali, musicali e artistiche per la loro riqualificazione, ristrutturazione, e/o ampliamento;
 - interventi innovativi relativi all'innovazione o al consolidamento di prodotti e di servizi;
 - investimenti ed interventi innovativi di digitalizzazione e metadattazione del patrimonio aziendale e/o culturale;
 - interventi finalizzati alla creazione, all'interno dei locali aziendali, di nuovi musei di impresa e/o di specifici percorsi di visita al processo produttivo;

➤ interventi per investimenti in nuove tecnologie informatiche, di comunicazione, per implementare e diffondere metodi di promozione, acquisto e vendita on line;

- ha individuato, quali spese ammissibili, le seguenti:

➤ spese per opere edili, murarie e impiantistiche comprese quelle per la progettazione e la direzione lavori;

➤ spese per l'acquisto di macchinari e attrezzature - anche nella forma del leasing - di finiture e arredi;

➤ spese per acquisto di infrastrutture telematiche, tecnologiche, digitali finalizzate alla realizzazione a titolo esemplificativo di piattaforme, siti web, al miglioramento della connettività di rete, alla digitalizzazione e la dematerializzazione dell'attività, la sicurezza informatica, la fatturazione elettronica, il cloud computing, il business process, compresa la strumentazione accessoria al loro funzionamento;

➤ acquisizione di brevetti, licenze software, cloud e di servizi applicativi o altre forme di proprietà intellettuale, spese per la realizzazione d'ideazione del marchio necessari al conseguimento degli obiettivi dell'intervento;

➤ spese per beni immateriali: la realizzazione di siti internet e loro aggiornamento; progetti riferiti al commercio elettronico; programmi informatici e servizi per le tecnologie di informazione e della telecomunicazione, realizzazione di show rooms virtuali, marchi e brevetti, banche dati, know how e licenze d'uso concernenti nuove tecnologie di processo o di prodotto relativi al prodotto o servizio obiettivo dell'intervento;

➤ spese per l'acquisizione di servizi e

consulenze specializzate;

- ha espressamente vietato la possibilità di chiedere una autorizzazione alla variazione della sede dell'intervento in qualsiasi fase della realizzazione e gestione del progetto ammesso alla agevolazione;

Considerato tuttavia:

- che non tutti i progetti ammessi a finanziamento a valere sul predetto bando hanno previsto la realizzazione di interventi legati alla riqualificazione, ristrutturazione, e/o ampliamento di strutture dedicate a rappresentazioni cinematografiche, teatrali, musicali e artistiche e la conseguente necessità di sostenere spese per opere edili, murarie e impiantistiche comprese quelle per la progettazione e la direzione lavori;

- che, al contrario, molti progetti finanziati hanno previsto esclusivamente la realizzazione di investimenti in beni mobili o di carattere immateriale, non necessariamente e imprescindibilmente legati funzionalmente con la sede dell'intervento indicata nella domanda;

Considerato altresì che, fermo restando l'obbligo di mantenere la sede nel territorio regionale, e il divieto di variazione quando la sede stessa sia elemento sostanziale del progetto, il divieto di variazione di sede potrebbe rivelarsi - se applicato in via assoluta - iniquo e privo di ragionevolezza, in tutti quei casi in cui detta variazione si renda necessaria sia per cause riconducibili a caso fortuito o a forza maggiore o in conseguenza di fatti e/o eventi straordinari non imputabili al beneficiario, sia per cause non prevedibili al momento della presentazione della domanda di contributo che non arrecano pregiudizio al progetto iniziale, potendo semmai anche migliorarne l'impatto ed i risultati;

Richiamata, a tale riguardo, la Legge, n. 241 del 7

agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare l'art. 1, comma 2-bis secondo il quale i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede;

Considerato:

- che, in base ad una ricorrente giurisprudenza in materia, il principio di buona fede e collaborazione sancito dall'art. 1, comma 2-bis della Legge 241/1990 non consente, in linea generale, di disapplicare una norma di un bando ma può comunque influenzarne l'interpretazione e l'applicazione per evitare una potenziale lesione del diritto soggettivo acquisito dal beneficiario con la concessione del contributo; lesione che inevitabilmente si verificherebbe in caso di una revoca del beneficio per inosservanza di una regola formale del bando, che non altera la natura del progetto, a causa di fatti e/o eventi non prevedibili e non imputabili allo stesso beneficiario, a fronte della sostanziale realizzazione dell'intervento finanziato;

Richiamato inoltre il punto 6 del dispositivo della sopra richiamata deliberazione n. 1077/2023, con il quale la Giunta ha demandato al dirigente competente l'adozione di tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per integrare, interpretare, correggere e attuare la disciplina contenuta nel bando e che non presupponessero scelte discrezionali e di indirizzo politico;

Ritenuto opportuno procedere, con il presente provvedimento - e per le motivazioni sopra esposte - ad una interpretazione chiarificatrice del divieto di variazione di sede contenuto nei paragrafi 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3 del bando più volte citato, finalizzata a garantire il legittimo affidamento dei beneficiari del contributo a non vedersi

revocato lo stesso in presenza di eventi imprevedibili e straordinari e a loro non addebitabili, per quei casi in cui la sede non costituisce elemento sostanziale del progetto, pertanto la sua variazione non ne altera la natura stessa;

Ritenuto pertanto, in applicazione del principio di ragionevolezza, e per ragioni di buon senso che impongono che la sede non sia variata laddove sia stato finanziato un intervento edilizio, ma ciò non è altrettanto rilevante per le altre tipologie di intervento, che il divieto di variazione di sede dell'intervento di cui ai paragrafi 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3 del bando debba essere applicato secondo le seguenti modalità:

- nessuna variazione di sede può essere autorizzata:

➤ quando la stessa viene trasferita al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna;

➤ quando i progetti approvati prevedono interventi di riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e/o strutture dedicate a rappresentazioni cinematografiche, teatrali, musicali e artistiche);

- la variazione di sede può essere autorizzata, da parte dell'Amministrazione, a seguito di una attenta valutazione delle motivazioni poste a base della richiesta, al ricorrere delle seguenti condizioni:

➤ i progetti approvati prevedono esclusivamente interventi e spese per l'acquisto di beni, materiali o immateriali, che, per la loro natura, possono essere trasferiti in altra sede senza che venga perciò inficiata la realizzazione del progetto;

➤ l'esigenza del trasferimento di sede sia giustificato, alternativamente, sulla base di: a) cause riconducibili a caso fortuito o a forza maggiore o in conseguenza di fatti e/o eventi straordinari non imputabili

al beneficiario; b) cause non prevedibili al momento della presentazione della domanda di contributo che non arrecano pregiudizio al progetto iniziale, potendo semmai anche migliorarne l'impatto ed i risultati;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 325 del 07 marzo 2022 ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 2077 del 27/11/2023 ad oggetto "Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";

- n. 2319 del 22/11/2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";

- n. 2376 del 23/12/2024 ad oggetto "Disciplina organica di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamento in vigore dal 1° gennaio 2025 e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni";

- n. 1187 del 16/07/2025 ad oggetto "XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001";

- n. 1440 del 8 settembre 2025, avente ad oggetto "PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della legge regionale 25 luglio 2025 n. 7 'Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027'";

Richiamate inoltre:

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";

- la determinazione n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto "Micro organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa";

- la determinazione n. 1633 del 27 gennaio 2023 avente ad oggetto "Modifica della Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese. Conferimento di incarichi dirigenziali";

- la determinazione n. 8096 del 2025 "Proroga degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di elevata qualificazione presso la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese ai sensi della D.G.R. N. 608/2025";

Attestata la correttezza e completezza dell'istruttoria;

Attestato che il sottoscritto Dirigente, Responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente

atto;

DETERMINA

1. che il divieto di variazione di sede dell'intervento di cui ai paragrafi 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3 del bando approvato con la Deliberazione di Giunta n. 1077 del 26 giugno 2023 - e in seguito modificato con la determinazione n. 15049 del 26/06/2023 e con la Deliberazione di Giunta n. 1233 del 17 luglio 2023 - debba essere applicato secondo le seguenti modalità:

- nessuna variazione di sede può essere autorizzata:

➤ quando la stessa viene trasferita al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna;

➤ quando i progetti approvati prevedono interventi di riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e/o strutture dedicate a rappresentazioni cinematografiche, teatrali, musicali e artistiche);

- la variazione di sede può essere autorizzata, da parte dell'Amministrazione, a seguito di una attenta valutazione delle motivazioni poste a base della richiesta, al ricorrere delle seguenti condizioni:

➤ i progetti approvati prevedono esclusivamente interventi e spese per l'acquisto di beni, materiali o immateriali, che, per la loro natura, possono essere trasferiti in altra sede senza che venga perciò inficiata la realizzazione del progetto;

➤ l'esigenza del trasferimento di sede sia giustificato, alternativamente, sulla base di: a) cause riconducibili a caso fortuito o a forza maggiore o in conseguenza di fatti e/o eventi straordinari non imputabili al beneficiario; b) cause non prevedibili al momento della presentazione della domanda di contributo che non arrecano pregiudizio al progetto iniziale, potendo semmai anche

| migliorarne l'impatto ed i risultati;

| 2. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 comma 1 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO 2025-2027 e dalla direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 7 bis del medesimo D.lgs. n. 33 del 2013.

Gianni Cottafavi